
Da: MCC - CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI
<customercare.fdg@mcc.it>
Inviato: lunedì 17 gennaio 2022 11:16
A:
Oggetto: Fondo di garanzia - Legge 662/96 – Precisazioni operative sulla Circolare n. 8/2021 relativa alla controgaranzia a valere su risorse dell'European Guarantee Fund (EGF)

Con riferimento alla Circolare n.8/2021, con la quale il Gestore comunica la sottoscrizione dell'accordo con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) attraverso il quale quest'ultima rilascerà una controgaranzia avvalendosi, attraverso il Fondo Europeo degli Investimenti (FEI), delle risorse dell'European Guarantee Fund (EGF) si comunica che in data odierna, è stato rilasciato un nuovo aggiornamento del Portale FdG volto all'implementazione delle nuove dichiarazioni previste dalla predetta misura; in particolare in sede di compilazione della domanda sono state inserite:

- nella scheda **“Dati Richiedente”** apposita dichiarazione da sottoscrivere a cura del Soggetto Richiedente (attraverso i flag presenti a Portale). La stessa dichiarazione è disponibile sul sito ufficiale del Fondo di Garanzia nella [sezione dedicata alla controgaranzia CDP – FEI – EGF](#).

A tal proposito si specifica che, nel caso in cui il soggetto richiedente sia nelle condizioni tali per cui il Gestore non possa richiedere la Garanzia CDP – FEI – EGF, ovvero non sia nelle condizioni di poter rilasciare le dichiarazioni ivi previste, la domanda di Garanzia Diretta presentata al Fondo dal soggetto richiedente è comunque procedibile.

- nella scheda **“Operazione”**, le dichiarazioni che il Soggetto Richiedente dovrà rilasciare esclusivamente sulla base di quanto attestato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale nell'Allegato 4 e sulla presenza, o meno, di posizioni classificate in default da parte del Soggetto Beneficiario.
Nel caso in cui il soggetto beneficiario sia nelle condizioni tali per cui il Gestore non possa richiedere la Garanzia CDP – FEI – EGF, la domanda di Garanzia Diretta presentata al Fondo dal soggetto richiedente è comunque procedibile. In particolare, ferme restando le regole ordinarie di ammissibilità al Fondo di Garanzia previste dalla normativa vigente, il soggetto beneficiario finale ha facoltà di non sottoscrivere la scheda 3 dell'allegato 4, qualora svolga una delle attività non ammissibili alla Garanzia CDP – FEI – EGF ivi previste.

E' opportuno segnalare che, la mancata acquisizione da parte del Gestore della “Dichiarazione ai fini dell'ammissibilità alla controgaranzia rilasciata da Cassa Depositi e Prestiti a valere sulle risorse dell'European Guarantee Fund” (“Dichiarazione ai fini CDP – FEI – EGF”) non comporterà, in nessun caso, l'improcedibilità della domanda di garanzia presentata al Fondo dal

soggetto richiedente, pertanto, qualora le predette dichiarazioni non fossero rese da quest'ultimo e/o dal soggetto beneficiario, sarà possibile esplicitarlo tramite gli appositi flag previsti in domanda.

Si specifica, inoltre, che è compito del Gestore, e non del soggetto richiedente, verificare i contenuti delle dichiarazioni effettuate dal soggetto beneficiario nella scheda 3 dell'allegato 4 e l'ammissibilità alle domande alla Garanzia CDP – FEI – EGF. In ogni caso, il soggetto richiedente e il soggetto beneficiario sono esonerati da qualsivoglia responsabilità con riferimento alla compilazione della scheda anzidetta.

L'elenco delle posizioni ammesse alla controgaranzia CDP, e che beneficiano della Garanzia EGF, verrà pubblicato sul sito del Fondo di Garanzia nell'apposita sezione.

Si precisa, infine, che l'acquisizione della controgaranzia CDP – FEI – EGF da parte del Gestore costituisce Aiuto di Stato ai sensi del "Temporary Framework", Garanzia EGF Sezione 3.1 (pari al 56% del valore nominale della garanzia del Fondo) non cumula con alcuna misura nazionale a valere sul Temporary Framework 3.1 e con i premi teorici di garanzia generati delle operazioni garantite dal Fondo ai sensi degli "Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (punto 3.2). Essa cumula ai fini della verifica del rispetto del plafond di 1,8 milioni per singola impresa del Temporary Framework per analogia, Sezione 3.1.

Sul sito internet del Fondo, come da comunicazione Customer care del 15 dicembre 2021, sono disponibili il nuovo tracciato relativo alla procedura di invio massimo (FEA2), integrato con le informazioni connesse alla controgaranzia CDP – FEI – EGF e la nuova versione dell'Allegato 4 che dovranno essere utilizzati obbligatoriamente per tutte le richieste di ammissione presentate a partire dal 17 gennaio 2022.

.....
CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Mediocredito Centrale SpA

Viale America, 351

I -00144 Roma

<http://www.mcc.it>

<http://www.fondidigaranzia.it>

Si prega di non scrivere o rispondere a questa casella di posta elettronica